

6 AGOSTO 2015

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÁPOLIS: AFFIDAMENTO A PROF. AVV. DAMIANO FLORENZANO DI UN INCARICO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 39 SEXIES, COMMI 2 E 2BIS L.P. 19 LUGLIO 1990, N. 23 E SS.MM. IN TEMA DI GESTIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PRESSO L'IMMOBILE SANBÁPOLIS.

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo (...) a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento".

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 96 del 23/04/2015 l'Ente ha autorizzato l'indizione della procedura aperta sopra soglia comunitaria mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione (ex art. 30 del D. lgs. 163/2006) della gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del Centro "Sanbàpolis".

Le funzioni di stazione appaltante relativamente alla gara sono state delegate all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della PAT.

In data 29/07/2015 è giunta comunicazione dall'APAC– ufficio gare, che la gara è andata deserta, in quanto nessuna offerta è pervenuta entro il termine stabilito (come da avviso di non aggiudicazione dell'Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti prot. n. 389922 del 28/07/2015).

Considerato che l'Amministrazione non aveva contemplato tale evenienza in quanto trattasi di struttura sulla quale era stato manifestato l'interesse di più soggetti, anche di fuori provincia;

considerato altresì che l'Amministrazione deve garantire la continuità del servizio assicurando l'apertura della struttura all'utenza;

accertato che con determinazione n. 68 del 05/03/2015 Opera aveva autorizzato la proroga tecnica del contratto di servizio alla cooperativa sociale ABC Dolomiti s.c.s. per il periodo 11/03/2015 – 31/07/2015 e comunque, fino alla conclusione della gara per l'affidamento della gestione del complesso immobiliare, come confermato con determinazione n. 200 di data 30/07/2015;

L'Amministrazione deve assumere in tempi ristretti una decisione sulla gestione della struttura alla luce del fatto che l'indizione di una nuova procedura aperta (dato il valore della concessione che supera la soglia comunitaria) richiede un lasso temporale tale da non consentire una proroga tecnica fino alla relativa conclusione. È stata quindi contattata APAC (nella persona del dott. Paolo Fontana) che ha dichiarato di non avere precedenti di gare deserte e di non poter quindi dare indicazioni operative ad Opera.

Poiché l'istituto della proroga tecnica non è disciplinato da alcuna normativa avendo origine nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza; considerato quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza Sez. V 11/5/2009, n. 2882 (la proroga "è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente") e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, si legge "La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto"); considerato che tra la Direzione e gli Uffici amministrativi dell'Ente vi è una disparità di vedute in tema di limiti di tale istituto; data la problematicità dell'istituto e l'urgenza di individuare una soluzione, si ritiene opportuno coinvolgere un esperto giurista con esperienza forense per validare le iniziative che la scrivente Amministrazione intende assumere per garantire la continuità del servizio, nelle more dell'esperimento della nuova procedura di gara (tra le quali l'immediato esperimento di una nuova procedura aperta sopra soglia comunitaria o l'esperimento di un confronto concorrenziale sotto soglia che consenta di individuare in tempi più brevi un gestore per il periodo necessario alla conclusine della gara europea).

In particolare si intende chiedere al professionista di approfondire modalità e limiti della (inevitabile) proroga tecnica all'attuale gestore, con indicazione del termine alla luce dell'esperienza del legale in casi analoghi, e di avere delle indicazioni in merito a possibili correzioni/miglioramenti da apportare agli atti di gara in vista di un possibile nuovo bando europeo.

È stato quindi contattato il prof. Avv. Damiano Florenzano con studio in Trento, piazza della Mostra n. 15, docente universitario e noto legale del Foro di Trento, con particolare esperienza in tema di appalti pubblici, che, su richiesta informale di Opera, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico verso un corrispettivo concordato, pari ad € 2.800,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, preventivo giudicato congruo dal Direttore dell'Ente e si è reso disponibile a rendere la consulenza in tempi molto brevi.

Visto l'articolo 39 sexies, commi 2 e 2bis della l.p. 23/1990 e verificato che l'importo contrattuale non eccede la soglia di cui all'art. 21, c. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, con il presente provvedimento si propone, quindi, di affidare al prof. Avv. Damiano Florenzano, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, P. I.V.A. 01531000220 e C.F. FLRDMN61C14A271F, l'incarico di consulenza relativo al tema della gestione degli spazi sportivi nell'immobile Sanbàpolis, secondo lo schema di lettera allegato (all. 1), per un importo complessivo pari ad € 3.552,64 oneri fiscali e previdenziali inclusi.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione prevista dall'art. 39 octies e novies della l.p. 23/1990.

Si precisa che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la normativa in materia trova applicazione alle fattispecie

riconducibili all'appalto (si veda determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. - n. 4/2011, par. 3.9) mentre l'incarico oggetto del presente provvedimento è configurabile quale contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti (si veda determinazione A.N.A.C. succitata, par. 4.3).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto l'assestamento del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 maggio 2015 n. 20;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, al prof. Avv. Damiano Florenzano, con studio in Trento, Piazza della Mostra 15, P. I.V.A. 01531000220 e C.F. FLRDMN61C14A271F l'incarico di consulenza in tema della gestione degli spazi sportivi nell'immobile Sanbàpolis, come meglio dettagliato in premessa, secondo lo schema di lettera allegato (all. 1), verso un corrispettivo pari ad € 3.552,64 oneri fiscali e previdenziali inclusi;
2. di impegnare l'importo di cui al punto 1) sul capitolo 86 “spese per studi, ricerca e consulenza” del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare il corrispettivo dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1
RAGIONERIA

Visto e approvato l'impegno sul
Capitolo 86 – imp. n. 383 per € 3.552,64.=
Trento, _____

LA RAGIONERIA